



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO NOGARO

ORDINANZA N. 01/2013

Il capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Porto Nogaro e Torviscosa,

PRESO ATTO delle caratteristiche del porto di Porto Nogaro quali:

- l'andamento tortuoso del canale Aussa Corno, interessato da numerose anse, che deve essere percorso per raggiungere le banchine portuali;
- i bassi fondali che necessitano di dragaggi;
- le basse maree che condizionano l'entrata/ uscita delle navi;
- le condizioni meteo sfavorevoli spesso presenti in zona (bora, scirocco, foschia e nebbia).

RITENUTO pertanto, necessario imporre l'obbligo del servizio di rimorchio, secondo le modalità descritte nel presente provvedimento, a carico di determinate categorie di navi in relazione alle loro caratteristiche, ciò al fine di prevenire il verificarsi di sinistri marittimi che, nel corso degli anni, hanno interessato il porto e garantire, di conseguenza, un maggiore livello di sicurezza intrinseca dello stesso e della navigazione;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale dei porti del 09 ottobre 2012 che ha approvato, il "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nell'ambito portuale di Porto Nogaro;

VISTA l'Ordinanza n. 20/2012 del 18/10/2012 di questo Ufficio Circondariale Marittimo con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Porto Nogaro;

VISTO l'atto di concessione n. 012012 rep. 023 in data 27 marzo 2012, con il quale l'Amministrazione Marittima ha concesso alla OCEAN S.r.l. di Trieste l'esercizio del servizio di rimorchio e assistenza delle navi nel porto di Monfalcone e Porto Nogaro

VISTO il dispaccio n. 0015255 in data 19 novembre 2010 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Direzione Generale dei Porti ha, tra l'altro, impartito direttive generali in merito alla procedura di adozione dei provvedimenti relativi all'obbligatorietà del servizio di rimorchio;

VISTO il parere dei Pratici locali;

- VISTI** gli articoli n. 17, 30, 66, 81, 101, 102 e seguenti del Codice della Navigazione e, gli articoli n. 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- VISTO** l'articolo 14 comma 1 bis della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni. ed integrazioni;
- VISTA** l'Ordinanza n. /2012 del 18/10/2012 di questo Ufficio Circondariale Marittimo con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Porto Nogaro";

PREMESSO CHE

Deve intendersi per G.T. = (Gross Tonnage) la stazza internazionale delle navi così come calcolata ai sensi della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969. Qualora nel certificato di stazza internazionale vi fosse il riferimento alla precedente stazza nazionale, ai fini dell'applicazione della presente ordinanza, l'Autorità Marittima ne potrà tenere conto.

Per "rimorchiatore in assistenza" si intende il rimorchio - manovra con o senza cavo di rimorchio; a discrezione dei Comandante della nave rimorchiata lungo il canale Ausa Como, il giro, nave all'ormeggio o al disormeggio e ogni altra manovra di accosto/ allontanamento dalle banchine/ effettuata con l'ausilio di un rimorchiatore in tiro a spinta.

Agli effetti dell'applicazione della presente ordinanza, il porto è considerato suddiviso in tre zone:

- Zona A: comprendente l'area portuale fino alla banchina "Cimolai" inclusa;
- Zona B: comprendente la zona di canale navigabile a Sud della zona A) fino a 300 mt. Dalla foce del fiume Ausa Corno;
- Zona C: a sud della zona B fino al punto di imbarco pilota.

ORDINA

Articolo 1

All'interno dell'ambito portuale di Porto Nogaro e fino ad una distanza di tre miglia dalle boe che segnalano il canale di accesso al canale di Porto Buso, l'assistenza da parte del rimorchiatore è obbligatoria secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza.

Tutte le navi, escluse quelle militari nazionali ed estere, che richiedono o hanno necessità di una prestazione di rimorchio manovra devono servirsi dei rimorchiatori indicati nell'atto di concessione del servizio.

Articolo 2

l'assistenza del rimorchiatore, fermo restando quanto previsto dal "Regolamento per gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Porto Nogaro", è obbligatoria per tutte le navi superiori a 500 GT in entrata/ uscita dal porto di Porto Nogaro, secondo le modalità sotto elencate:

1. navi che devono utnizzare un rimorchiatore in assistenza:

- *Navi con pescaggio pari o superiore a 5,5 metri:*
 - a) lunghezza fuori tutto fino a cento metri, con o senza efficiente bow thruster, fino a/da zona b);
 - b) lunghezza fuori tutto superiore a cento metri, con o senza efficiente bow thruster, fino a/da zona c).
- *Navi con pescaggio inferiore a 5,5 metri:*
 - a) Con lunghezza fuori tutto inferiore a centotrenta metri per manovra di ormeggio/ disormeggio mare a);
 - b) con lunghezza fuori tutto superiore a centotrenta metri, senza efficiente bow thruster, fino a/da zona b);
 - c) con lunghezza fuori tutto superiore a centotrenta metri, con efficiente bow thruster, fino a/da zona a).

l'Autorità Marittima, previa istanza del Comando di bordo, valutate le caratteristiche della nave, le condizioni meteo e sentiti i Pratici, può concedere deroga alle norme del presente articolo.

Articolo 3

Dalla presente disciplina sono esclusi i convogli provenienti da altro porto ovvero da zona al di fuori dell'ambito di concessione di cui al presente articolo, costituiti da uno o più elementi rimorchiati (o spingenti) e da uno o più elementi rimorchiatori (o spinti), in quanto questi mantengono la propria autonomia di navigazione sino all'ormeggio assegnatogli, cioè fino a quando l'elemento rimorchiato rimane collegato all'elemento rimorchiatore, costituendo con esso un'entità unica ed inscindibile. Qualora tale convoglio, nell'ambito della propria autonomia di navigazione, abbia bisogno di uno o più ulteriori rimorchiatori al fine di effettuare o completare navigazione portuale nonché per effettuare le manovre di ormeggio e disormeggio, dovrà essere fatto uso di uno o più mezzi della Società concessionaria.

Dalla presente disciplina sono escluse, inoltre, le navi che esercitano il servizio di cabotaggio Trieste/Porto Nogaro o Monfalcone/Porto Nogaro con carico di bramme, incluse nel progetto "Autostrade del Mare", e rientranti nei seguenti parametri:

- pescaggio massimo non superiore a 3.5 metri;
- nave bielica con macchine e timoni indipendenti;
- lunghezza fuori tutto non superiore a 114 metri.

le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano, infine, alle unità addette portuali.

Articolo 4

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, verranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 comma 1 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Articolo 5

la presente ordinanza abroga e sostituisce la numero 22/2012 ed entra in vigore alla ore 00.01 del 01 febbraio 2013.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Porto Nogaro, lì 28 gennaio 2013.

IL COMANDANTE
T.V. (CP)  SPALLUTO

Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio - Art.19 DPR 445/2000